



*Il Prefetto della Provincia di  
Barletta-Andria-Trani*

**VISTO** l'art. 4, co. 2, del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 1° agosto 2002, n. 168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale", che attribuisce al Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del C.d.S., senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso codice;

**VISTO** il decreto prot. n. 3136 del 27 marzo 2013, con il quale è stata effettuata la ricognizione delle strade ricadenti nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani sulle quali gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, co.1, del C.d.S. possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del medesimo C.d.S.;

**VISTA** la direttiva prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 con cui il Ministro dell'Interno ha dettato istruzioni operative per l'attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità;

**VISTA**, altresì, la successiva direttiva prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 con cui il Ministero dell'Interno, nel riformulare il procedimento per l'individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di polizia, ha stabilito l'osservanza di specifici criteri, quali un elevato livello d'incidentalità, nonché la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;

**RILEVATO** che, in attuazione degli atti di indirizzo sopra richiamati, è stato istituito presso la Conferenza Permanente, l'Osservatorio per la sicurezza stradale che, tra l'altro, persegue tra i suoi obiettivi una chiara e facilmente accessibile comunicazione all'utenza delle strade ove è possibile l'impiego di rilevatori a distanza della velocità;

**VISTO** il resoconto della riunione del citato Osservatorio, in data 16.03.2023, a cui hanno partecipato il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Barletta-Andria-Trani, nonché rappresentanti dell'A.N.A.S., della Provincia di Barletta-Andria-Trani e delle Amministrazioni comunali interessate;



*Il Prefetto della Provincia di  
Barletta-Andria-Trani*

**CONSIDERATO** che, nel corso della suddetta riunione, tra l'altro, sono stati analizzati i dati afferenti la rilevazione dell'incidentalità stradale, nonché individuati i tratti di strada su cui è stata accertata l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata delle violazioni alle norme di comportamento citate in premessa;

**VISTA** la nota prot. n. 20995 del 08/05/2023 con cui il Comando Sezione Polizia Stradale di Barletta-Andria-Trani ha trasmesso le relazioni redatte in occasione dei sopralluoghi tecnici effettuati sulle strade ricadenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani, individuando i tratti di strada nei quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 C.d.S, senza l'obbligo di contestazione immediata;

**VISTE** la nota prot. n. CDG414671 del 30/05/2023 e la nota prot. n. 15517 del 14.06.2023 con cui l'A.N.A.S.- Struttura Territoriale Puglia e la Provincia di Barletta-Andria-Trani – Settore Viabilità e Lavori Pubblici hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione dei dispositivi in argomento sui tratti di strada individuati dal citato Comando con la conservazione delle infrastrutture stradali, la tutela della fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione, così come previsto dalle Direttive del Ministro dell'Interno 14 agosto 2009 e 21 luglio 2017;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, di poter procedere alla revisione del decreto prefettizio prot. n. 3136 del 27 marzo 2013;

**VISTO** il Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 1° agosto 2002, n. 168 e, in particolare, l'art. 4;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e il relativo Regolamento di Esecuzione;

**DECRETA**

Le strade sulle quali gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, senza l'obbligo di contestazione immediata, sono quelle di seguito elencate:



*Il Prefetto della Provincia di  
Barletta-Andria-Trani*

- S.S. 16 dal km 745,200 al km 751,400 in entrambi i sensi di marcia; dal km 761,400 al km 770,900 in entrambi i sensi di marcia;
- S.S. 170 dir/A: dal km 21,300 al km 25, in entrambi i sensi di marcia, direzione Barletta; dal km 15 al km 1, in entrambi i sensi di marcia, direzione Castel del Monte;
- S.S. 93 dal km 3,857 al km 10, in entrambi i sensi di marcia; dal km 25 al km 33;
- S.P. 1 dal km 2,200 al km 7, in entrambi i sensi di marcia;
- S.P. 2 dal km 46,000 al km 52,300, in entrambi i sensi di marcia;

La presenza e l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico dovranno essere segnalati e portati a conoscenza degli utenti delle strade della provincia di Barletta-Andria-Trani dagli Enti proprietari delle strade, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 15 agosto 2007.

Gli organi di Polizia Stradale e gli Enti proprietari delle strade, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce il decreto prefettizio prot. n. 3136 del 27 marzo 2013.

Barletta, 22 giugno 2023

IL PREFETTO  
Riflesso